



CONFINDUSTRIA ROMAGNA
Gruppo Giovani Imprenditori

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 9 giugno 2022

Approvato dall'Assemblea del Gruppo del 1° settembre 2022

Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Romagna il 26.09.2022

SOMMARIO

TITOLO PRIMO	5
COSTITUZIONE, SCOPI E ATTIVITA' DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI	5
Art.1 - Costituzione	4
Art. 2 - Scopi	4
Art. 3 – Attività	4
Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori	5
TITOLO SECONDO	5
APPARTENENZA AL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI	
Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza	5
Art. 6 – Modalità di ammissione	6
Art. 7 – Quota associativa	6
Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza	7
TITOLO TERZO	7
GOVERNANCE	
Art. 9 – Elencazione	7
Capo I - ASSEMBLEA	7
Art.10 – Convocazione e validità.....	7
Art. 11 - Attribuzioni	8
Art. 12 - Modalità di votazione	9
Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO	9
Art.13 – Composizione	9
Art. 14 – Modalità di candidatura	9
Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio	9
Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni	10
Art. 17 – Attribuzioni	10
Art. 18 – Dimissioni e decadenza	11

Capo III – CONSIGLIO DI PRESIDENZA	12
Art. 19 – Consiglio di Presidenza	12
Capo IV – PRESIDENZA	12
Art. 20 – Requisiti di candidatura ed elezione	12
Art. 21 – Presidente	13
Capo V – VICE PRESIDENTI	14
Art. 22 - Vice Presidenti	14
Capo VI – DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE.....	14
Art. 23 – Modalità per il rinnovo delle cariche	14
Capo VII – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE	15
Art. 24 – Disposizioni generali e incompatibilità.....	15
Capo VIII – COMMISSIONI TECNICHE	16
Art. 25 – Commissioni Tecniche	16
Capo IX – SEGRETERIA E TESORIERE	16
Art. 26 – Segreteria	16
Art. 27 – Tesoriere.....	16
TITOLO QUARTO	17
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE	
Art. 28 - Scioglimento del Gruppo	17
Art. 29 – Modifiche del Regolamento	17
Art. 30 – Rinvio allo Statuto della Confindustria Romagna e controversie	17

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI E ATTIVITA' DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art.1- Costituzione

Nell'ambito della Confindustria della Territoriale Romagna e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto di Confindustria Romagna. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2- Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Romagna, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Confindustria Romagna e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;

- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività della Confindustria Romagna e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Confindustria Romagna.

TITOLO SECONDO

APPARTENENZA AL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria Romagna possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengono alle seguenti categorie:

- titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA o direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale. Ammessi altresì i Quadri con ruolo strategico

nell'impresa (in questo caso l'adesione deve essere controfirmata dall'azienda di appartenenza);

- figlio del titolare, che possa dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale. Sono ammessi anche figli di titolari che siano partecipi dell'attività aziendale ma con diritto limitato al solo elettorato attivo.
- l'azienda di appartenenza sia in regola con il contributo associativo a Confindustria Romagna secondo le modalità della delibera contributiva così come prevista dallo Statuto di Confindustria Romagna;
- consentito il coinvolgimento di altri soggetti imprenditoriali purché rientranti nel perimetro associativo di Confindustria e con funzioni meramente consultive o per finalità inerenti il marketing associativo. Per tali soggetti è inderogabilmente escluso il diritto di elettorato attivo e passivo.

E' limitato al massimo a TRE componenti espressione di una stessa impresa iscritta a Confindustria Romagna, con espressa limitazione a DUE componenti espressione di una stessa impresa per il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 12 mesi, anche figli di titolari che siano partecipi all'attività aziendale ed imprenditori titolari di aziende non aderenti alla Confindustria Romagna, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri di Confindustria Romagna.

Art. 7 – Quota associativa

È facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio della Confindustria Romagna.

La determinazione dell'importo dell'eventuale quota annuale deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste);
- per espulsione deliberata dai Probiviri della Confindustria Romagna su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione del Presidente.

TITOLO TERZO

GOVERNANCE

Art. 9 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio di Presidenza
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Capo I – ASSEMBLEA

Art.10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, ovvero a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo e per conoscenza alla Segreteria del Gruppo, specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni da calendario mediante comunicazione scritta – via posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro quindici giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di non meno di un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative al Gruppo (ove previste) e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) determinare, nell'ultima riunione ordinaria precedente al rinnovo degli organi, il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente;
- c) eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti dallo stesso indicati da un minimo di cinque ad un massimo di otto;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- e) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
- f) approvare il bilancio, o il rendiconto economico;
- g) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- h) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Generale della Confindustria Romagna;

- i) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10;
- j) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote di iscrizione (se previste).

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto (il voto è capitario).

Non è ammesso in nessun caso il voto per delega.

Gli iscritti da meno un anno non hanno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone, nelle quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, dai Vicepresidenti, e da un numero minimo di sei membri eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono eleggibili fino ad ulteriori tre bienni successivi e consecutivi a quello della nomina.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di invitato permanente, l'ultimo Past President del Gruppo.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via posta elettronica - almeno 30 giorni prima dell'Assemblea alla Segreteria del Gruppo, che provvederà alle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea e che non compiano più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi. Nel caso in cui, nel termine prescritto, le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci e delegati presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - tramite posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi dovrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età, entro 7 giorni dalla scadenza dei 15 giorni della richiesta di convocazione al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza con qualsiasi mezzo tecnologico presente sul mercato.

Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) promuovere iniziative e adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- c) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Confindustria Romagna, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- d) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- e) nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- f) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5;
- g) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;
- h) deferire un socio al Collegio dei Probiviri della Confindustria Romagna;
- i) nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo;
- j) deliberare in merito alla destinazione del budget;
- k) la sostituzione, su proposta del Presidente, di un Vicepresidente in caso di decadenza o dimissioni.

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto alla Segreteria del Gruppo e comunicato al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a cinque riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti. In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Allorquando un Vicepresidente decade o si dimette, questo viene sostituito in Consiglio Direttivo e non in Assemblea.

Capo III – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 19 – Consiglio di Presidenza

E' competenza distintiva del Consiglio di Presidenza del Gruppo la conduzione della politica operativa dello stesso.

Si compone del Presidente, che lo presiede e dei Vice Presidenti.

Il Consiglio di Presidenza esamina i temi che gli siano deferiti dal Presidente o dai Vice Presidenti ed in linea generale che sono di interesse del Gruppo, prima di essere sottoposti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, mediante avviso scritto - tramite posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a 6 ore.

Il Consiglio di Presidenza rimane in carica fino alla durata del mandato di presidenza.

Capo IV – PRESIDENTE

Art. 20 – Requisiti di candidatura ed elezione

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non compia più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza di grado rilevante come previsto dal capo III del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria per l'accesso alle cariche.

L'azienda di appartenenza deve essere regolarmente inquadrata secondo le disposizioni dell'art. 7, Capo II del Regolamento Unico per il Sistema.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere. La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e il Presidente è eletto con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e non può essere prorogata.

In caso di cessazione anticipata del mandato – per dimissioni o impedimento definitivo -, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l'età, che assumerà la carica di Presidente facente funzione. L'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro quattro mesi successivi ed il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale. Acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

La qualifica di Past President può essere attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi della Confindustria Romagna, di cui è Vice Presidente di diritto;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni alla Confindustria Romagna;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;
- propone al Consiglio Direttivo la sostituzione di un Vice Presidente (in caso di dimissioni o decadenza), le eventuali nomine del Tesoriere e dei Consiglieri Incaricati e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Confindustria Romagna.

Capo V – VICE PRESIDENTI

Art. 22 - Vice Presidenti

I Vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea insieme al Presidente, garantendo rappresentanza ai territori che non esprimono il Presidente, in numero variabile da un minimo di 5 fino ad un massimo di otto, in rapporto alla consistenza numerica del Consiglio Direttivo.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili fino ad ulteriori tre bienni successivi e consecutivi a quello di nomina.

I Vice Presidenti decadono insieme al Presidente che li ha proposti, fatto salvo il Vice Presidente facente funzioni.

In conformità con l'art. 17, lettera d), nella prima riunione successiva all'insediamento, il Consiglio Direttivo conferisce, su proposta del Presidente, tra i Vice Presidenti la delega a rappresentare il Gruppo in Consiglio Nazionale. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione, inclusa la documentazione aziendale, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina.

In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice presidente, è competenza del Consiglio Direttivo la relativa sostituzione (fatto salvo il principio che siano rappresentate le provincie che non esprimono il Presidente), su proposta del Presidente.

Ai Vice presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono costituire Commissioni con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe.

Capo VI – DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 23 – Modalità per il rinnovo delle cariche

Almeno 60 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente comunica l'avvio delle procedure di rinnovo delle cariche, in cui deve essere riportato:

- la data di convocazione dell'assemblea elettiva;
- l'invito a presentare la candidatura alla carica di Presidente del Gruppo, corredata dal relativo programma e le indicazioni dei nominativi dei Vice Presidenti;
- l'invito a presentare le candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo del Gruppo;
- l'indicazione della data ultima entro cui far pervenire alla segreteria del gruppo le candidature (non meno di trenta giorni dalla data dell'Assemblea).

Entro 20 giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi e l'indicazione dei nominativi dei Vice Presidenti e delle candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo.

La segreteria provvede, in conformità con le disposizioni di attuazione e transitorie del Regolamento nazionale, di norma 15 giorni prima dell'elezione, a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri – per il tramite della Segreteria Nazionale - la documentazione relativa al candidato Presidente del Gruppo, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione del completo inquadramento dell'impresa di appartenenza, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice Etico e il parere dei Probiviri dell'Associazione.

Capo VII – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 24 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa. La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

Capo VIII – COMMISSIONI TECNICHE

Art. 25 - Commissioni Tecniche

Le commissioni hanno il compito di trattare ed approfondire argomenti inerenti lo scopo della commissione stessa, sviluppando e promuovendo attività di incontro, approfondimento, redazione di documenti sugli argomenti trattati, coinvolgendo imprese, imprenditori, testimonial e relatori anche provenienti dall'esterno dell'Associazione.

L'istituzione delle commissioni e/o lo scioglimento delle stesse sono approvate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, secondo le richieste e gli interessi dei componenti del Gruppo.

Capo IX – SEGRETERIA E TESORIERE

Art. 26 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede Confindustria Romagna con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assicura la segreteria degli Organi del Gruppo. È incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli Organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Il Segretario può, d'intesa con la Direzione dell'Associazione, partecipare a tutti gli eventi, del Movimento Giovani Imprenditori sia a livello regionale che nazionale, al fine di aggiornare e diffondere i contenuti promossi durante tali iniziative ai componenti ed al Consiglio Direttivo del proprio Gruppo territoriale.

Art. 27 – Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

La durata della carica del Tesoriere è legata al mandato del Presidente che lo ha proposto e decade con esso.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 28 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera h), e dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 29 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale di Confindustria Romagna.

Art. 30 – Rinvio allo Statuto della Confindustria Romagna e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto della Confindustria Romagna e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri della Confindustria Romagna.
